

AUDIZIONE IN PARLAMENTO DEL 5 NOVEMBRE
SINDACO DI BARISCIANO – COORDINATORE DEI COMUNI DEL CRATERE
DIVERSI DA L'AQUILA – SISMA 2009

Riepilogo Emendamenti

1. “MINORI INTROITI DEI COMUNI” **2**

PROPOSTA NORMATIVA N. 1: CONFERMA per il 2020 di un contributo di 1.8 milioni di euro per i bilanci dei comuni del cratere a copertura dei minori introiti e maggiori spese

2. “RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA CRATERE” **3**

PROPOSTA NORMATIVA N. 1: miglioramento della dotazione di reti e sottoservizi per i comuni del cratere

PROPOSTA NORMATIVA N. 2: integrazione del programma degli interventi

PROPOSTA NORMATIVA N. 3: chiarimento per estensione competenze USRC su comuni fuori cratere e termini del 31/12/2020 per la presentazione delle istanze di riparazione immobili privati

PROPOSTA NORMATIVA N. 4: alienazione immobili privati a parenti fino al quarto grado

PROPOSTA NORMATIVA N. 5: svincolo pagamento lavori parti esclusive dal pagamento dei lavori SAL Finale sulle parti comuni

3. “FINANZIAMENTO ONERI SPORTELLI E ASS. TECNICA PER PRATICHE FUORI CRATERE” **7**

PROPOSTA NORMATIVA N. 1: finanziamento all'usrc di € 500.000 anche per il 2020 per oneri sportelli e ass. tec. consulenti per istruttoria pratiche comuni fuori cratere

4. “PERSONALE” **8**

PROPOSTA NORMATIVA N. 1: stabilizzazione personale a tempo determinato dell'USRC

PROPOSTA NORMATIVA N. 2: stabilizzazione personale a tempo determinato dell'USRC

PROPOSTA NORMATIVA N. 3: equiparazione del trattamento economico accessorio a tutti i dipendenti pubblici assegnati all'USRC

PROPOSTA NORMATIVA N. 4: certificazione fondo personale da parte dell'UCB della Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROPOSTA NORMATIVA N. 5: personale a tempo indeterminato assegnato agli USR ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

PROPOSTA NORMATIVA N. 6: sostituzione temporanea del personale comandato o fuori ruolo

1. “MINORI INTROITI DEI COMUNI”

Modifiche all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160

Al comma 2, dell’art. 3, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole “*Per l’anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro.*” sono aggiunte le seguenti “*Per l’anno 2020 è destinato un contributo di 1.8 milioni di euro.*”;

Art. 3, comma 2

“Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L’Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione...”**omissis**... Per l’anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. Si chiede di aggiungere di seguito “**Per l’anno 2020 è richiesto lo stanziamento di un contributo di 1.8 milioni di euro**”, in leggera diminuzione con quanto già stanziato per il 2019, tenendo conto della ricostruzione che avanza.

2. “RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA CRATERE”

Modifiche all’articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172

- a) Al comma 40, primo periodo, dell’art.2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172, sono apportate le seguenti modifiche:
- a. dopo le parole “*interventi di ricostruzione pubblica*” sono aggiunte le seguenti “*o privata*”;
 - b. le parole “*ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti*” sono soppresse.

I Sindaci dei Comuni del cratere hanno rilevato alcune criticità attuative del vigente disposto normativo, prevalentemente riconducibili ai seguenti aspetti:

- a) Connessione e complementarità “agli interventi di ricostruzione pubblica”:
La connessione e complementarità ai soli interventi di ricostruzione pubblica, ma non agli interventi di ricostruzione privata (ampiamente prevalenti rispetto ai primi nei centri storici), precluderebbe l’ammissibilità a norma di legge, in particolare, delle seguenti fattispecie di interventi:
- Ripristino della pavimentazione degli spazi pubblici dei centri storici a seguito del danno indotto dalle attività di ricostruzione privata (cantieri e passaggio mezzi);
 - Realizzazione delle opere atte alla posa in sotterraneo delle linee servizi aeree ancorate alle facciate degli edifici privati, oggetto di spostamento temporaneo nel corso dei lavori di ricostruzione.
- b) Connessione e complementarità agli interventi di ricostruzione pubblica “ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti”:
La connessione e complementarità agli interventi di ricostruzione pubblica “ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti”, non consentirebbe interventi di riqualificazione o miglioramento correlati agli interventi pubblici eseguiti per primi dai Comuni e ad oggi conclusi.

Come posta, la norma non permette di conseguire gli obiettivi di riqualificazione o miglioramento in maniera omogenea, coerente ed unitaria per l’intero centro storico in quanto subordina l’ammissibilità degli interventi alla connessione e complementarità ai soli interventi di ricostruzione pubblica, nella maggior parte dei casi di tipo puntuale o riguardanti limitate porzioni di centro storico. Si consideri inoltre che, nei centri storici dei Comuni nei quali non sono previsti interventi di ricostruzione pubblica, non risulterebbe ammissibile alcun intervento ai sensi della L.172/2017.

Alla luce di quanto sopra, si giustificano le modifiche normative proposte.

La copertura dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione delle modifiche normative richieste è a valere sulle somme stanziare dalla tabella E della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento degli interventi di ricostruzione.

Modifiche all’articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172

I Comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16

ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto”.

Si tratta di norma transitoria resa necessaria a seguito delle modifiche normative introdotte all'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172, dall'approvazione del presente decreto-legge. Si riconosce ai comuni un nuovo termine per l'integrazione del programma di interventi già presentato, in conseguenza delle modifiche normative introdotte.

La presente disposizione normativa non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Modifiche all'art. 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

Il comma 13 dell'art. 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 è modificato come segue *“Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "sui restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti: "nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-quater, comma 2, lett. a)”*.

L'art. 11, comma 13 del D.L. 78/2015, convertito in legge 125/2015 ha disposto che *“Al comma 2 dell'articolo 67 -ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sui restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: “nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.”*

Tale norma ha pertanto integrato le competenze dell'Ufficio con l'assegnazione di altri 120 comuni circa, senza prevedere un incremento della dotazione organica. Inoltre, essendo intervenuta dopo 3 anni dalla costituzione dell'Ufficio non ha potuto incidere con tutte le domande di contributo in corso di istruttoria, predisposte sulla base delle ordinanze emergenziali e pertanto non disciplinate dal d.p.c.m. 4 febbraio 2013, recante appunto la disciplina del riconoscimento di contributo per i soli interventi ricadenti nei centri storici ovvero, ove non coincidenti, nel perimetro di attuazione dei piani di ricostruzione.

La norma consentirebbe all'Ufficio di disporre di una procedura di istruttoria nuova e, in molti casi, non di mera ratifica di quanto già fatto dai comuni, consentendo comunque l'utilizzo di strumenti controllo e verifica idonei al corretto svolgimento delle funzioni di valutazione della coerenza dei progetti.

L'eccessivo ritardo nella consegna dei progetti da parte dei beneficiari del diritto al contributo nelle aree diverse dai centri storici (periferie comuni del cratere e comuni fuori cratere), oltre a produrre un significativo

incremento degli oneri a carico delle risorse statali destinati alle varie forme assistenziali, comporta la mancata ricostruzione di intere frazioni ricadenti comunque nei borghi abruzzesi che vivono perlopiù di turismo e necessitano di rilancio anche socio-economico. E' pertanto necessario uno strumento normativo che consenta di individuare un termine inderogabile, sino ad ora rimesso al solo libero apprezzamento dei comuni troppo spesso vessati da contenziosi volti a delegittimare l'individuazione da parte di un comune di un termine inderogabile. Il termine **del 31 dicembre 2020** per la presentazione dei progetti è stato previsto in questa fase per gli interventi su immobili posti **nei comuni fuori del cratere sisma 2009, ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere sisma 2009.**

La presente disposizione normativa non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Modifiche all'art. 3, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77.

L'art. 3, comma 5, primo periodo, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 è modificato come segue *“5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità”*.

L'intervento si propone di uniformare il tema delle alienazioni alla normativa intervenuta in seguito agli eventi sismici del 2012 e del 2016.

La presente disposizione normativa non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Modifiche all'art. 11, comma 5 bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125

A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. **Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti esclusive o sull'immobile isolato, il singolo condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento delle stesse (contratto tra le parti con modalità di pagamento concordate).**

Il fine della proposta emendativa è quello di svincolare il pagamento dell'ultimo stato avanzamento lavori sulle parti comuni da quello sulle parti esclusive.

La presente disposizione normativa non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. “FINANZIAMENTO ONERI SPORTELLI USRC E ASSISTENZA TECNICA PER PRATICHE FUORI CRATERE”

Modifiche all’art. 21 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55

Art. 21 Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "**Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e' destinato altresì un contributo di 500.000 euro** per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.)
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 ((e a 10 milioni di euro per l'anno 2020)), si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

La modifica normativa comporta l’incremento della quota di assistenza tecnica assegnata all’Ufficio Speciale a decorrere dal 2020 per la quota massima di euro 500.000. Tale incremento potrà essere reperito con le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). Art. 1, comma 255 (“255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, puo' destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonche' la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico”). I relativi fondi potranno essere riassegnati dal CIPE in quanto già assegnati e accreditati sulla contabilità speciale.

4. “PERSONALE”

1. Stabilizzazione personale a tempo determinato del comune dell’Aquila, dell’USRA e dell’USRC

Modifiche all’emendamento 3 pagine 8 e 9 Comune dell’Aquila

Come proposto dal rappresentate dei Sindaci del Cratere sismico 2009 ed approvato dal Sindaco dell’Aquila e dal Tavolo per la ricostruzione del 28/10/2019.

3. SUPERAMENTO PRECARIATO – ATTUAZIONE DEL D.LEG. N. 75/2017 (C.D. LEGGE MADIA)

PROPOSTA EMENDAMENTO

“Al fine di consentire al Comune dell’Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le risorse trasferite annualmente a norma dell’art. 2bis, commi 37 e 38, del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modifiche con Legge 4 Dicembre 2017 n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell’Aquila, nonché per il personale in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Città dell’Aquila, il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere a valere sulle somme stanziata dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell’Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell’Aquila ed il Comune di Fossa calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.”

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

L'emendamento è finalizzato a realizzare le previsioni della Legge Madia effettuando la stabilizzazione del personale a tempo determinato assunto a seguito dell'emergenza sisma.

Tale esigenza è dettata dalla necessità di continuare ad avvalersi dell'esperienza maturata e a non disperdere le professionalità acquisite. Per conseguire tale obiettivo, si chiede che le somme trasferite annualmente per le proroghe del suddetto personale, diventino un trasferimento ordinario (in analogia a quanto effettuato per il personale dei Centri per l'Impiego ai sensi dell'art. 1 commi 796 e 797 della legge 27 dicembre 2017 n.205) L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato, rispetto a quelle già stanziata nella tabella E della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e annualmente trasferite per il personale a tempo determinato pari ad €3.820.000,00 per il Comune dell'Aquila, per l'USRA e per l'USRC. Viceversa comporta un'economia in termini di procedure connesse alle rendicontazioni periodiche ed ai conseguenti procedimenti ministeriali.

Il mancato trasferimento impedirebbe ai Comuni l'applicazione della Legge Madia al personale a tempo determinato, che pur possiede i requisiti di legge, in quanto le somme non sono nella propria disponibilità ma oggetto di trasferimento statale annuale.

2. Stabilizzazione personale a tempo determinato dell'USRC (alternativo al precedente)

Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente periodo:

"Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019.

Tale emendamento ha lo scopo di favorire la valorizzazione della professionalità acquisita in ambito di emergenze e gestione post sisma dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Lavoratori che hanno tutti i requisiti soggettivi previsti dall'art. 20 della cd. *Legge Madia*, n. 75/2017 G.U. del 06/07/2017 n. 130.

Inoltre come esplicitato dalla Legge n. 134/2012 all'art. 67-sexies, le attuali posizioni resesi vacanti in ragione dell'avvenuta scadenza delle graduatorie per i profili tecnici ed esaurimento delle stesse per i profili amministrativi e contabili è già finanziato sul fondo perequativo, capitolo 1357 Ministero dell'interno (fondo strutturale sine die). I posti vacanti sono addirittura maggiori rispetto al personale a tempo determinato di cui al comma 3.

L'intervento normativo proposto non è produttivo di effetti abrogativi né potrebbe generare condizioni di antinomia con la legislazione previgente.

La modifica normativa richiesta non produce alcun effetto in termini di ampliamento della pianta organica dei comuni interessati, in quanto la stessa è stata ampliata dall'art. 21 del decreto legge n. 32 del 2019 convertito in legge n. 55 del 2019 in misura (dinamica) e corrispondente alle unità assegnate dall'art. 67-ter, comma 5, ai comuni stessi (128+72); non comporta inoltre nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di assunzioni già previste ed adeguatamente coperte dall'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Equiparazione del trattamento economico accessorio a tutti i dipendenti pubblici assegnati all'USRC

Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96

All'articolo 46-quinquies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

“Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per

l'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere”.

La disposizione si riferisce al personale in servizio effettivo presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione del Comune di L'Aquila e del Cratere, relativi al terremoto del 2009 che ha colto la città di L'Aquila e l'Abruzzo.

Il comma introdotto intende equiparare il trattamento economico del personale, o meglio dei dipendenti pubblici, che a vario titolo presta servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del cratere, con particolare riferimento al personale dei soppressi Uffici Territoriali per la Ricostruzione, che sono passati a servizio dell'Ufficio Speciale senza poter in automatico beneficiare del trattamento già percepito dalle altre due platee di lavoratori in prestito presso il ridetto ufficio.

Ad oggi presso l'Ufficio speciale per i comuni del cratere prestano servizio due categorie di personale:

- a) Il personale assunto ai sensi dell'art. 67-ter commi 3 e 6, del DL n.83/2012, il quale (per effetto del sopra citato art. 46 , comma 1, DL n.50/2017) ha diritto a percepire il trattamento economico accessorio “maggiorato”;
- b) Il personale che prestava servizio presso i soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione, oggi “assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere” che a tale trattamento economico accessorio non ha diritto (67-ter, comma 5 del DL n.83/2012).

Tale situazione crea una vera e propria disparità di trattamento nell'ambito del personale che lavora nello stesso Ufficio.

Proprio a tale situazione vuole ovviare l'emendamento in discussione che estende a tale ultima categoria di personale, descritta sub b), il trattamento economico accessorio “maggiorato”, che, si ribadisce, ad oggi viene già riconosciuto alla categoria di personale in servizio presso l'Ufficio Speciale, descritta sub a).

4. Certificazione fondo personale da parte dell'UCB della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96

All'articolo 46-quinquies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 nel dettare previsioni per il contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, pone a capo delle pubbliche amministrazioni

ricomprese nel bilancio consolidato dello Stato, limitazioni delle politiche retributive del personale con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta per l'anno 2010.

Il Consiglio di Stato con sentenza num. 6231 del 18 settembre 2019 ha definito gli Uffici Speciali quali articolazioni periferiche dello Stato.

Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, istituiti ai sensi dell'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in ragione della loro natura speciale e temporanea, avendo solo una contabilità speciale intestata al Titolare dell'Ufficio, necessitano di un intervento normativo atto a colmare il vuoto di disciplina in merito al soggetto idoneo ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva, posta in essere dagli Uffici, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con specifico riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Il trattamento accessorio corrisposto al personale ivi operante è quello previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La norma in esame individua tale soggetto nell'Ufficio Centrale di Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, la norma prevede che, qualora dal controllo effettuato sulla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

La disposizione normativa è necessaria al fine di legittimare e rendere attuabile la contrattazione decentrata posta in essere dagli Uffici. In mancanza di siffatta disposizione, pur operata nel rispetto dei vincoli di bilancio (46-quinquies) previste dalle norme vigenti ma non "certificata" da alcun organo previsto dalla legge, i dipendenti degli Uffici speciali potrebbero incontrare le osservazioni delle Autorità di controllo competenti.

La presente disposizione normativa non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Personale a tempo indeterminato assegnato agli USR

Modifiche all'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012

All'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012 è aggiunto il seguente comma:

10. A decorrere dal 02/03/2020, il personale di cui all'art. 67-ter, co. 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione.

Il personale assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 67-ter, co. 6, L. 134/2012 ha svolto, con continuità e per un periodo temporale di oltre cinque anni, specifiche funzioni in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici.

Considerata la specificità delle funzioni sopra descritte la norma si prefigge di salvaguardare e valorizzare le professionalità maturate attraverso la collocazione in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio

dei Ministri. La norma permette di valorizzare maggiormente l'impiego del personale oggetto della norma attraverso la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri APT che esercita l'indirizzo ed il coordinamento dei medesimi uffici.

La norma non necessita di copertura in quanto al trattamento economico accessorio del medesimo personale già si provvede ai sensi dell'art. 46-quinquies, co.1, DL n. 50/2017.

6. Sostituzione temporanea del personale comandato o fuori ruolo

Modifiche all'articolo 67-ter, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012

All'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012 è aggiunto il seguente comma:

5-bis Il personale di cui al comma 5 comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata.

Il contingente di personale di cui all'art. 67-ter comma 5 è sovente interessato da richieste di comando o fuori ruolo da Autorità o Enti che beneficiano di particolari regimi di deroga alla preventiva autorizzazione.

Per far fronte a tali situazioni ed al progressivo impoverimento della dotazione di personale di cui la ricostruzione si avvale, si propone di destinare una quota del finanziamento di servizi di natura tecnica (ove trovano da sempre copertura le assunzioni a tempo determinato per il sisma 2009) alla temporanea sostituzione di massimo 8 unità di personale (5 per il Comune dell'Aquila e 3 per i restanti comuni del cratere).

Per l'annualità 2020 la quota di finanziamento destinata dal CIPE ai servizi di natura tecnica destinati alla copertura economica degli emolumenti del personale a tempo determinato presentano già la necessaria capienza sino al 31.12.2020 in ragione delle economie venutesi a verificare per cessazioni e modifiche del profilo orario del personale a tempo determinato.